



Cremona

COMUNE DI CREMONA

Settore Urbanistica,
Commercio, Artigianato
SUAP - SUE e
Area Vasta



PIANO DELLE REGOLE

Correzione di errore materiale

articolo 13, comma 14bis, L.R. n.12/2005

**relativo al perimetro
della fascia di rispetto della Rete Ecologica
Provinciale**

Relazione

marzo 2023

Premessa

La presente procedura di correzione di un errore materiale mira a correggere una errata indicazione cartografica contenuta nelle tavole 3.4 del Piano delle Regole relativa al “perimetro della fascia di rispetto della Rete Ecologica Provinciale di primo e secondo livello”, così come riportata sulla “Carta del sistema storico, architettonico e paesaggistico” (di seguito la voce di legenda).

Salvaguardia delle aree di pregio naturalistico della rete ecologica provinciale di primo e secondo livello (art. 55)



Perimetro fascia di rispetto della Rete Ecologica Provinciale di primo e secondo livello - Normativa PTCP art 16.7

L'ampiezza della fascia di rispetto è stabilita dalla Normativa del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) all'articolo 16.7 pari a 20 metri e “*deve essere considerata dalla sponda esterna*” del corso d'acqua (elemento costitutivo del corridoio della Rete Ecologica Provinciale).

Art. 16 - Aree soggette a regime di tutela del PTCP

Per le aree di pregio naturalistico coincidenti con gli elementi costitutivi della rete ecologica di primo e di secondo livello e sino ad un intorno di 20 m, distanza eventualmente ampliabile da parte del comune, non è consentita alcuna nuova espansione urbana e industriale, né sono consentiti interventi di carattere edificatorio, ad esclusione, per gli edifici esistenti e per le opere di urbanizzazione primaria, degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione edilizia, di restauro, di risanamento conservativo e di adeguamento funzionale. L'eventuale ampliamento dovrà essere effettuato in via prioritaria nella direzione opposta a quella dell'area tutelata e, solo nel caso in cui questo non risultasse possibile, l'ampliamento potrà avvenire in altre direzioni.

Per quanto riguarda le reti verdi provinciali se coincidenti con fiumi o canali semi-artificiali la fascia di rispetto deve essere considerata dalla sponda esterna mentre se gli elementi di tutela risultano tombinati o interrati non deve essere considerata alcuna fascia di rispetto. Per quanto riguarda gli areali non è ammesso comunque prevedere urbanizzazioni che isolino completamente l'elemento di tutela; ovvero è vietata l'edificazione lungo tutti i lati anche se viene mantenuta la distanza di tutela prevista dei 20 m onde mantenerne la percezione visiva attraverso un cono ottico oltre che la continuità ecologica.

(PTCP – Normativa – stralcio articolo 16.7)

Detta prescrizione è ripresa dall'articolo 55 delle Disposizioni Attuative del Piano delle Regole.

Art. 55.

Salvaguardia delle aree di pregio naturalistico della rete ecologica provinciale di primo e secondo livello

55.1.

Ai sensi dell'art. 16.7 della Normativa del Ptcp per le aree di pregio naturalistico, coincidenti con gli elementi costitutivi della rete ecologica di primo e di secondo livello, suddivisa in reti verdi provinciali e in areali o corridoi potenziali, e fino all'intorno di 20 m, non è consentita alcuna nuova espansione urbana e industriale, né sono consentiti interventi di carattere edificatorio, ad esclusione, per gli edifici esistenti e per le opere di urbanizzazione primaria, degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione edilizia, di restauro, di risanamento conservativo e di adeguamento funzionale; l'eventuale ampliamento va effettuato in via prioritaria nella direzione opposta a quella dell'area tutelata e, solo nel caso in cui ciò non risulti possibile, può aver luogo in altre direzioni. Per quanto riguarda le reti verdi provinciali se coincidenti con fiumi o canali semi-artificiali la fascia di rispetto deve essere considerata dalla sponda esterna mentre se gli elementi di tutela risultano tombinati o interrati non deve essere considerata alcuna fascia di rispetto. Per quanto riguarda gli areali non è ammesso comunque prevedere urbanizzazioni che isolino completamente l'elemento di tutela; ovvero è vietata l'edificazione lungo tutti i lati anche se viene mantenuta la distanza di tutela prevista dei 20 m onde mantenerne la percezione visiva attraverso un cono ottico oltre che la continuità ecologica.

Qualora un areale risulti parzialmente intercluso o a contatto di un'area urbanizzata consolidata ma mantiene un collegamento con aree libere da urbanizzazione per la parte a contatto con l'urbanizzato esistente, la fascia di rispetto dei 20 m non deve essere considerata.


Non sono inoltre consentiti gli interventi di escavazione, di trasformazione o di manomissione diretta del suolo e gli interventi di bonifica agraria che prevedono l'escavazione di oltre 500 mc di materiale; le opere di bonifica per fini agricoli o per la sistemazione del terreno quando sono in contrasto con la conservazione naturalistica dell'area e con le funzioni ecologiche previste nel disegno della rete ecologica provinciale; la realizzazione di discariche di qualsiasi genere e di depositi permanenti di materiali dimessi. Questi ultimi possono essere consentiti, previa autorizzazione da parte delle autorità competenti, solo per finalità di recupero ambientale.

(Piano delle Regole – Disposizioni attuative – stralcio articolo 55)

Nella cartografia del Piano delle Regole vigente i citati 20 metri sono stati erroneamente indicati partendo dall'asse geometrico dell'elemento costitutivo della REP.

La fascia di rispetto da correggere è quella relativa ai seguenti corsi d'acqua che costituiscono corridoi della rete verde / rete ecologica di secondo livello individuati dal PTCP della Provincia di Cremona ed interessanti il territorio comunale:

- Naviglio della Città di Cremona
- colatore Cerca
- cavo Morta
- colatore Riglio
- dugale Robecco
- colatore Morbasco
- colatore Realino – Fossadone
- dugale Delmona



Individuazione dei corsi d'acqua costituenti la Rete Ecologica Provinciale REP – (fonte DBT comunale)

Risulta tuttavia opportuno ricordare che, ai sensi dell'articolo 2.3 delle Disposizioni attuative del Piano delle Regole, in caso di contrasto tra i contenuti delle Disposizioni attuative stesse e la

cartografia di piano, va riconosciuta la prevalenza delle prime.

2.3.

In caso di contrasto: i) tra i contenuti delle presenti Disposizioni attuative e la cartografia del Piano delle regole di cui al precedente c. 2.2., va riconosciuta la prevalenza delle prime; ii) tra le previsioni contenute in tale cartografia, va riconosciuta la prevalenza di quelle della *Cartografia operativa* e, tra queste, di quelle in scala di maggior dettaglio.

(Piano delle Regole – Disposizioni attuative – stralcio articolo 2)

Motivazione

La rettifica dell'errore materiale emerso consiste nell'adeguare l'individuazione cartografica ai contenuti della normativa del PTCP, recepita dal Piano delle Regole, al fine di rendere univoca l'indicazione.

Quadro legislativo di riferimento

La correzione di un errore materiale è un intervento espressamente previsto nella Legge Regionale n.12/2005 dall'articolo 13 "Approvazione degli atti costituenti il piano di governo del territorio", con il comma 14bis:

LEGGE REGIONALE 11 marzo 2005, N. 12
Legge per il governo del territorio(1)

Art. 13.

Approvazione degli atti costituenti il piano di governo del territorio.

14 bis. I comuni, con deliberazione del consiglio comunale analiticamente motivata, possono procedere alla correzione di errori materiali, a rettifiche e a interpretazioni autentiche degli atti di PGT non costituenti variante agli stessi. Gli atti di correzione, rettifica e interpretazione autentica degli atti di PGT sono depositati presso la segreteria comunale, pubblicati nel sito informatico dell'amministrazione comunale e acquistano efficacia ai sensi del comma 11, lettera a).

Si evidenzia che detta procedura non costituisce variante agli atti del PGT; ciononostante una volta assunta dal Consiglio Comunale la prescritta deliberazione, sarà necessario avviare la procedura per l'implementazione del database regionale e per la pubblicazione dell'apposito avviso di approvazione sul B.U.R.L.

Piano delle Regole vigente e rettificato

Sono interessati, come visto, otto corsi d'acqua individuati dal PTCP quali "corridoi di secondo livello" della Rete ecologica esistente e potenziale (sia nella *Carta degli indirizzi per il sistema paesistico ambientale* che nella *Carta delle Tutele e delle Salvaguardie*).

L'indicazione sovraordinata è puntualmente recepita sia a livello normativo all'articolo 55 delle Disposizioni attuative, sia a livello cartografico nelle tavole 3.4 (delle quali si riportano solo alcuni stralci esemplificativi) ma con l'errore materiale evidenziato in premessa.

A fianco degli stralci della cartografia vigente vengono indicati i medesimi stralci della cartografia come rettificata dalle presente procedura.




tavola 3.4.a (il Robecco a nord della città)




tavola 3.4.b (il Riglio nella zona golenale a sud di Cavatigozzi)




tavola 3.4.c (il Morbasco tra via Trebbia e via Massarotti)




tavola 3.4.d (il Delmona nella zona est del territorio)




tavola 3.4.e (il Realino – Fossadone zona sud-est del territorio)

Elaborati da modificare

Gli elaborati del **Piano delle Regole** da modificare in ragione della correzione dell'errore materiale sono:

- tavola 3.4.a - Carta del sistema storico, architettonico e paesaggistico (scala 1:5.000);
- tavola 3.4.b - Carta del sistema storico, architettonico e paesaggistico (scala 1:5.000);
- tavola 3.4.c - Carta del sistema storico, architettonico e paesaggistico (scala 1:10.000);
- tavola 3.4.d - Carta del sistema storico, architettonico e paesaggistico (scala 1:10.000);
- tavola 3.4.e - Carta del sistema storico, architettonico e paesaggistico (scala 1:5.000).

Esclusione dalla Valutazione ambientale – VAS e dalla verifica di assoggettabilità

La correzione di errore materiale non è da sottoporre a valutazione ambientale VAS o a verifica di assoggettabilità a VAS in quanto si tratta di una delle tipologie di variante espressamente escluse dalla D.G.R. 25 luglio 2012 n.IX/3836 “*Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi – VAS (art.4, l.r. n.12/2005;*

d.c.r. n.351/2007) - Approvazione allegato 1u – Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione di piani e programmi (VAS) – Variante al piano dei servizi e al piano delle regole”.

Serie Ordinaria n. 31 - Venerdì 03 agosto 2012

D.g.r. 25 luglio 2012 - n. IX/3836
Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) - Approvazione allegato 1u - Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) - Variante al piano dei servizi e piano delle regole

ALLEGATO 1 U

**Modello metodologico procedurale e organizzativo
della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS)**

**VARIANTI AL
PIANO DEI SERVIZI
PIANO DELLE REGOLE**

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

2.3 Esclusione dalla Valutazione ambientale - VAS e dalla verifica di assoggettabilità

Sono escluse dalla valutazione ambientale e dalla verifica di assoggettabilità le seguenti varianti al piano dei servizi e al piano delle regole:

- a) per le modifiche degli elaborati di piano finalizzate:
- alla correzione di errori materiali e rettifiche;
 - all'adeguamento e aggiornamento cartografico, alle effettiva situazione fisica e morfologica dei luoghi, ivi inclusi gli effettivi perimetri dei boschi, o per rettifica dei perimetri di ambiti o piani attuativi derivanti dalle effettive risultanze catastali e delle confinanze;
 - al perfezionamento dell'originaria previsione localizzativa di aree per servizi e attrezzature pubbliche di interesse pubblico o generale, anche a seguito delle risultanze catastali e delle confinanze;
 - ad interpretazioni autentiche di disposizioni normative tra loro contrastanti o comunque che necessitano di chiarimento da parte del Consiglio Comunale;
 - specificare la normativa di piano, nonché a renderla congruente con disposizioni normative sopravvenute, eccettuati espressamente i casi in cui ne derivi una rideterminazione *ex novo* della disciplina delle aree;
 - ad individuare ambiti territoriali in attuazione di disposizioni di legge statale e regionale.

Il bilancio ecologico

La correzione dell'errore materiale rilevato nel Piano delle Regole non genera nuovo consumo di suolo agricolo nello stato di fatto.